



SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE - FINALITA'

Il Comune di Padova, attraverso la realizzazione di orti urbani, si propone di valorizzare gli spazi verdi, favorire attività di utilità sociale, contribuire al presidio del territorio, in particolare delle aree a verde pubblico, offrire opportunità di produrre una parte del proprio fabbisogno quotidiano di ortaggi, in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile, sottrarre terreni a situazioni di marginalità e degrado, diffondere la cultura del verde e, nello specifico, delle coltivazioni orticole, far conoscere e diffondere tecniche di coltivazione sostenibile, sostenere la produzione alimentare biologica e le specie ortive tradizionali locali e promuovere buone pratiche di regolamentazione dell'uso e del recupero delle risorse quali sono il suolo, l'acqua e l'energia solare. Per questo l'Amministrazione Comunale promuove iniziative di formazione nel settore delle tecniche orticole sostenibili. Il Comune di Padova intende altresì sviluppare la resilienza della comunità, incrementando la sicurezza alimentare locale.

Il Comune di Padova assegna gli orti urbani mediante specifici bandi a cui potranno accedere sia cittadini in possesso dei requisiti, come indicati dal successivo art. 9, sia Associazioni ed Enti con finalità sociali e didattico-ambientali.

I terreni da destinare ad orto sono individuati dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Sono esclusi dal presente Regolamento, in quanto non possono essere destinati ad orto, i terreni facenti parte di parchi storici e/o porzioni di territorio che risultano boscate e, quindi, tutelati da specifica normativa.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

a) orti urbani tradizionali:

Appezamenti di terreno situati nel territorio comunale, individuati dal Comune tra le sue proprietà per la sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori che l'assegnatario coltiva per sé e per la propria famiglia (di prassi con dimensioni di circa 30

mq). Ai fini del presente regolamento l'orto viene denominato lotto.

b) orti sociali:

Appezamenti di terreno situati nel territorio comunale, individuati dal Comune tra le sue proprietà per la sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori che l'assegnatario coltiva per sé e per la propria famiglia (di prassi con dimensioni di circa 30 mq), prevalentemente assegnati a persone con età superiore ai 60 anni oppure a categorie socialmente deboli.

c) orti e giardini condivisi (community garden):

Appezamenti di terreno situati nel territorio comunale, destinati alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori e piante, dove prevale la dimensione collettiva e partecipata.

d) orti didattici:

Appezamenti di terreno situati nel territorio comunale finalizzati alla didattica, per la coltivazione collettiva di ortaggi piccoli frutti, piante e fiori da parte preferenzialmente delle scuole, allo scopo di avvicinare i bambini e i giovani alla conoscenza della coltivazione della terra, delle piante e all'educazione ambientale.

e) orti terapeutici:

Appezamenti di terreno situati nel territorio comunale, per la coltivazione ortofrutticola finalizzati ad offrire esperienze di ortoterapia e destinati alle persone anziane e gruppi fragili per favorire il raggiungimento di obiettivi di autonomia, inclusione e benessere. L'attività mira anche a contrastare la solitudine, l'isolamento sociale e l'esclusione.

f) orti innovativi:

Spazi verdi o aree "fuori terra" situate nel territorio comunale, destinate allo sviluppo e sperimentazione di forme innovative di coltivazione (tutela della biodiversità, gestione razionale dell'acqua e dei rifiuti vegetali, compostaggio, l'uso di energie alternative ecc.) e/o alla riqualificazione del territorio, dell'ambiente urbano e allo sviluppo di relazioni di comunità.

g) nucleo di orti:

L'insieme delle parcelle orticole, appartenenti anche a diverse tipologie funzionali, riunite in un unico sito.

h) lotto:

Appezamento di terreno (di norma di circa 30 mq) in cui si suddivide il nucleo di orti e che viene assegnato per la coltivazione al concessionario.

i) gestore:

L'Amministrazione Comunale di Padova.

l) assegnatario e concessionario:

Il soggetto (persona fisica e/o ente, associazione, scuola, comunità ecc) a cui viene destinato l'appezzamento di terra attraverso un atto di concessione e che coltiva l'orto urbano in qualità di concessionario.

m) Assemblea dei concessionari:

E' costituita dai concessionari dei vari lotti in cui è suddiviso il nucleo di orti.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei concessionari e si esprime in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei concessionari elegge il rappresentante dell'orto e, nel caso in cui il nucleo di orti sia composto da un numero di lotti superiore a 25, elegge 4 concessionari come componenti - consiglieri del Comitato di Gestione.

n) rappresentante degli orti:

E' il concessionario eletto dall'Assemblea all'inizio di ogni triennio, che mantiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale (gestore) collaborando con la stessa Amministrazione nella gestione, nel controllo e nell'organizzazione dell'orto, promuovendo la collaborazione tra i concessionari.

Presiede le assemblee e il Comitato di Gestione, ove esistente.

Nei nuclei di orti fino a 25 lotti, il rappresentante degli orti ha la facoltà di nominare un suo Vice scelto fra i concessionari, che farà le sue veci in caso di assenza.

n) Comitato di Gestione:

Organismo composto dal rappresentante degli orti e da 4 concessionari – consiglieri eletti nell'Assemblea all'inizio di ogni triennio, nel caso in cui l'orto sia composto da un numero di lotti superiore a 25, con il compito di coadiuvare il rappresentante nella gestione dell'orto e nei controlli.

Art. 3 – ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

Il Comune di Padova:

- Individua le aree e definisce le modalità di allestimento dei nuovi orti, sovrintendendone la realizzazione.
- Emanando il bando per la concessione delle aree ad orto.
- Stipula le concessioni con i soggetti e gestisce la revoca delle stesse e il subentro di nuovi concessionari.
- Vigila sul rispetto del presente regolamento ed emana gli atti conseguenti.
- Controlla l'attività che si svolge negli orti, vigilando che avvenga nel rispetto delle norme adottando i provvedimenti che ritiene necessari in caso di mancato rispetto, compresa la revoca della concessione. Per la vigilanza potrà avvalersi, oltre che della Polizia Locale, di altro personale con funzioni di agenti accertatori. In qualsiasi momento i concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune o ad incaricati dallo stesso per effettuare l'attività di vigilanza di cui al presente articolo.
- Detta le linee generali per l'effettuazione degli acquisti e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli orti urbani e ne controlla la corretta attuazione.

Art. 4 – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI DI ORTI URBANI "TRADIZIONALI" e "SOCIALI" E BANDO PUBBLICO

Un terreno è suscettibile di essere destinato ad orto urbano tradizionale e sociale se possiede le caratteristiche di seguito elencate:

- a) Accessibilità pedonale e carrabile.
- b) Vicinanza con fonti/sorgenti/reti idriche principali di distribuzione (acquedotti).
- c) Suddivisibilità in unità minime fino a 30 mq.
- d) Utilizzabilità come orto urbano sotto l'aspetto agricolo e agronomico.

Sulla base dell'elenco delle aree approvato dalla Giunta Comunale, l'Amministrazione predispone il bando pubblico per l'assegnazione degli orti che conterrà:

- a) L'esatta individuazione delle aree.
- b) I termini entro i quali presentare le domande.
- c) L'indicazione degli Uffici cui fare riferimento per informazioni sulle aree ortive e la ricezione delle domande.
- d) Il Responsabile del Procedimento.
- e) L'importo del canone annuo che viene determinato con atto dell'Amministrazione.

Al bando sarà data adeguata pubblicità come stabilito dalla vigente normativa in materia.

Il dirigente preposto, con propria determinazione, approva la graduatoria e provvede all'esecuzione degli atti successivi necessari all'assegnazione.

Art. 5 – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A ORTI INNOVATIVI, DIDATTICI, TERAPEUTICI E A ORTI-GIARDINI CONDIVISI

Possono essere destinati ad "orti innovativi", "orti e giardini condivisi", "orti didattici", "orti terapeutici" quei terreni, individuati dall'Amministrazione Comunale, anche su indicazione delle Consulte, che oltre ad avere le caratteristiche degli "orti tradizionali" e degli "orti sociali" sopra descritti, dovranno possedere una superficie agricola superiore a 150 mq.

Potranno essere realizzati sia a completamento dei nuclei di orti esistenti, sia nelle nuove aree individuate dal Settore competente.

Come per gli orti urbani tradizionali, la Giunta Comunale approva l'elenco dei terreni ritenuti idonei per tale uso.

Per la loro peculiare connotazione e dimensione, i nuclei di orti innovativi, gli orti e giardini condivisi, gli orti didattici e gli orti terapeutici, vengono di norma assegnati ad associazioni, gruppi di persone, comitati allo scopo costituiti e scuole, in grado di garantire sia la coltivazione del terreno, sia le attività di carattere sociale e terapeutico, sia il perseguimento di buone pratiche di educazione ambientale utili per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

Con propria determinazione il Dirigente del Settore preposto approva la graduatoria e provvede a comunicarla ai concessionari e a sottoscrivere le relative concessioni.

Titolo II – PROCEDURE

Art. 6 – PROCEDURA, ASSEGNAZIONE, BANDO E GRADUATORIA

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il Settore competente procederà alla formazione di nuove graduatorie mediante l'apertura di un nuovo bando sulla base dei criteri stabiliti dal successivo articolo 9, a seconda delle diverse tipologie di utenza (orti tradizionali, orti sociali, orti didattici, orti innovativi). Nella domanda possono essere espresse fino a tre preferenze sui diversi nuclei orticoli esistenti nel territorio comunale.

2. La graduatoria precedentemente in vigore rimarrà valida per l'assegnazione dei lotti che si rendessero disponibili solo fino all'approvazione delle nuove graduatorie, che rimarranno in vigore per la durata di cinque anni a decorrere dalla data della loro approvazione, periodo utile per le assegnazioni dei lotti che si renderanno via via disponibili.
3. Qualora vengano realizzati nuovi nuclei di orti o si proceda ad interventi di riqualificazione e/o ampliamento dei nuclei esistenti che comportino la creazione di nuovi lotti, il Settore competente procederà all'assegnazione delle nuove aree mediante bando specifico sulla base delle caratteristiche funzionali e tipologiche presenti nel nuovo nucleo, senza che questo comporti in alcun modo modifiche alle graduatorie vigenti in quel momento.
Al nuovo bando potranno partecipare anche i soggetti già inseriti nelle graduatorie quinquennali in vigore, da cui saranno cancellati in caso di assegnazione. I bandi saranno pubblicati per minimo dieci giorni all'Albo Pretorio e verranno pubblicizzati sul sito internet del Comune.
4. Nel caso di "orti tradizionali" e di "orti sociali", è possibile l'assegnazione del singolo lotto a due nuclei familiari cointestatari, purché al momento della richiesta sia allegato un atto sottoscritto in cui venga specificato l'accordo alla compartecipazione nella coltivazione del lotto e sia indicato il responsabile dell'assegnazione. Al documento dovrà essere allegata la certificazione che comprovi la composizione dei due nuclei familiari.
5. Nel caso di esaurimento delle graduatorie, il Settore competente procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.
6. I bandi definiscono: i tipi di orti che il Comune vuole assegnare, le caratteristiche dimensionali, le attrezzature ed i servizi disponibili, eventuali finalità specifiche da perseguire prioritariamente tra quelle indicate dall'art. 1, eventuali criteri aggiuntivi di priorità utili a soddisfare con maggiore efficacia le finalità di cui all'art. 1, le percentuali di riparto tra le varie categorie, i destinatari cui sono prioritariamente o esclusivamente rivolti nonché tutte le condizioni di utilizzo non esplicitate nel presente regolamento ma ritenute essenziali a tutela della proprietà comunale, della salute pubblica e dell'integrità ambientale. Il bando può affidare i lotti attraverso criteri ponderali tra le varie categorie, in considerazione delle richieste pervenute.
7. Pervenute le domande di concessione, l'Amministrazione provvederà ad eseguire l'istruttoria, a richiedere la documentazione necessaria e a redigere la graduatoria assegnando le aree agli aventi diritto.
8. Il dirigente preposto, con propria determinazione, approva la graduatoria e provvede all'esecuzione degli atti successivi necessari all'assegnazione.
9. Qualora nel territorio del Comune sia necessario procedere alla riqualificazione e riconfigurazione di aree urbane

tramite la rimozione di orti abusivi, l'Amministrazione si riserva la possibilità di assegnare orti senza fare ricorso a bando e graduatoria.

Art. 7 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. I requisiti richiesti per l'assegnazione degli **"Orti urbani tradizionali"** sono i seguenti:

- Essere residenti nel Comune di Padova.
- Avere un'età minima di 18 anni.
- Essere in grado di provvedere personalmente o tramite propri familiari (come definiti da adeguata certificazione anagrafica) alla coltivazione del lotto assegnato e/o comunque impegnarsi in tal modo.
- Essere l'unico componente del nucleo familiare/convivente concessionario di un lotto nell'ambito degli orti urbani.
- Non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.. Per appezzamento di terreno coltivabile si intende, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione di circa 30 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.
- Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica o autocertificazione.
- Non possono partecipare ai bandi per l'assegnazione coloro nei confronti dei quali è stata disposta la revoca dell'assegnazione nei 4 (quattro) anni precedenti la pubblicazione del bando.

2. I requisiti richiesti per l'assegnazione degli **"Orti Sociali " a singoli individui** sono i seguenti:

- Essere residenti nel Comune di Padova.
- Aver compiuto 60 anni o essere in pensione al momento della presentazione della domanda.
- Essere in grado di provvedere personalmente o in collaborazione con i propri familiari alla coltivazione dell'appezzamento assegnato.
- Essere l'unico componente del nucleo familiare convivente richiedente/assegnatario di un lotto nell'ambito degli orti urbani.
- Non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.. Per appezzamento di terreno coltivabile si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione di circa 30 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.

3. Requisiti richiesti per l'assegnazione degli **"Orti e giardini condivisi " (community garden)** sono i seguenti:

- Status soggettivo di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati tra gli associati, operante nel territorio del Comune di Padova da almeno 1 anno che persegua le finalità indicate nell'articolo 1. Ogni bando potrà definire i tipi di associazioni a cui è prioritariamente o esclusivamente rivolto.
- Quota prevalente di associati residenti in Comune di Padova.

4. Requisito richiesto per l'assegnazione degli **“Orti didattici”** è il seguente:

- Scuola di ogni ordine e grado o succursale con sede nel comune di Padova.

5. I requisiti richiesti per l'assegnazione degli **“Orti per associazioni o Enti”** sono i seguenti:

- Status soggettivo di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati tra gli associati, operante nel territorio del Comune di Padova da almeno un anno che persegua le finalità indicate nell'articolo 1, con particolare riferimento allo sviluppo di progetti dedicati alle persone anziane e fragili, di inclusione sociale, terapeutici, innovativi e di formazione ambientale.

Ogni bando potrà definire i tipi di associazioni e le finalità a cui è prioritariamente o esclusivamente rivolto.

- Nel caso in cui la concessione dell'orto sia richiesta per la realizzazione di attività terapeutiche e riabilitative, la domanda potrà essere presentata anche da strutture sanitarie e/o assistenziali aventi sede nel territorio comunale.
- Quota prevalente di associati residenti in Comune di Padova.

Il possesso dei sopraelencati requisiti deve essere attestato mediante autocertificazione ai sensi di legge (DPR 445/2000).

Nel caso di dichiarazioni non veritiere, a seguito di controlli da parte della Pubblica Amministrazione, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, il richiedente verrà escluso dall'assegnazione e decadrà l'eventuale concessione già acquisita.

Art. 8 – BANDO E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ORTI URBANI INNOVATIVI, ORTI E GIARDINI CONDIVISI, ORTI DIDATTICI, SOCIALI E TERAPEUTICI

Per le tipologie di orti urbani innovativi, orti e giardini condivisi, orti didattici, orti terapeutici è richiesto ai soggetti interessati la presentazione di un progetto allegato alla domanda di concessione che evidenzii obiettivi, tempi di realizzazione e modalità di gestione dello stesso, in modo che sia valutabile in sede di gara da parte dell'Amministrazione Comunale.

A tal fine i bandi dovranno:

1. indicare gli obiettivi che s'intendono raggiungere e perseguire con la realizzazione degli orti;
2. precisare i contenuti minimi del progetto di gestione;

3. richiedere che ogni progetto evidenzi e illustri, oltre agli obiettivi e alle finalità perseguite, anche i tempi di realizzazione e il tipo di pubblicità che si intende dare alle varie iniziative.

Art. 9 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

Ai fini della formazione delle graduatorie, alle domande di concessione sarà assegnato un punteggio in base ai criteri specificati nei commi successivi.

1. CATEGORIA “Orti urbani tradizionali” – Punteggio massimo: 25 punti

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Residenza	Se residente nell’ambito territoriale della Consulta o delle Consulte limitrofe in cui si trovano gli orti messi a disposizione (come definito in dettaglio dal bando di assegnazione)	12
Disabilità	Se nella famiglia è presente almeno un componente disabile con diritti speciali, disabile certificato ai sensi della L. 104/92	8
Precedente concessione		5

A parità di punteggio la priorità verrà data in base alla data di presentazione della domanda.

2. CATEGORIA “Orti per associazioni” – punteggio massimo: 60 punti

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Soggetti iscritti all’associazione e residenti nel Comune di Padova che parteciperanno alle attività.		
Fino a 4		2
Da 5 a 9		4
Da 10 a 15		8
Approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo		
2 associazioni		4
3 associazioni		8
Oltre 3		12
Progetti specifici	Qualità del progetto specifico da attuarsi su temi inerenti alla coltivazione dell’orto urbano, mediante l’approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto dei soggetti iscritti all’Associazione	Fino a 12 punti
Attività prevista con persone residenti nel territorio cittadino e prese in carico dai Servizi Sociali del Comune di Padova	Fino a n. 9 persone in carico ai Servizi Sociali segnalate dall’Associazione	2 punti per ogni persona fino ad un massimo di 18 punti

Attività prevista con persone disabili residenti nel territorio cittadino	Da stabilire nel bando di assegnazione	Da stabilire nel bando fino ad un massimo di 10
---	--	---

In caso di parità di punteggio costituisce titolo di preferenza l'Associazione che presenta al suo interno il numero maggiore di cittadini presi in carico dai Servizi Sociali del Comune di Padova.

3. CATEGORIA "Orti didattici" – punteggio massimo: 12 punti

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Progetti specifici	Qualità del progetto specifico da attuarsi su temi inerenti alla coltivazione dell'orto urbano, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto degli alunni.	4
Localizzazione	Sede nel ambito territoriale della Consulta o delle Consulte limitrofe in cui si trovano gli orti messi a disposizione (come definito in dettaglio dal bando di assegnazione)	Massimo di 8

4. CATEGORIA "Orti sociali" – punteggio massimo: 35 punti

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Fascia d'età	Da 60 a 70 anni	2
	da 71 a 75 anni	4
	Da 76 a 80 anni	7
	Oltre 80 anni	10
Fascia ISEE	Da 0 a 3.000 Euro	5
	Da 3.001 a 6.000 Euro	4
	Da 6.001 a 9.000 Euro	3
	Da 9.001 a 12.000 Euro	2
	Da 12.001 a 15.000 Euro	1
	Oltre i 15.000 Euro	0
Residenza	Se residente nell'ambito territoriale della Consulta o delle Consulte limitrofe in cui si trovano gli orti messi a disposizione (come definito in dettaglio dal bando di assegnazione)	10
Appartenenza a categoria socialmente debole	Soggetto con presa in carico dei Servizi Sociali	5
Precedente concessione		5

In caso di parità di punteggio, costituiscono titolo di preferenza le seguenti condizioni, nell'ordine: residenza nell'ambito territoriale della Consulta o delle Consulte limitrofe in cui si trovano gli orti messi a bando , età più elevata.

Art. 10 PROCEDURA DI CONCESSIONE

A seguito dell'assegnazione degli orti o dei singoli lotti viene stipulato un atto di concessione con gli assegnatari.

La concessione dell'orto o dei singoli lotti avviene mediante la seguente procedura:

- a) Invio della comunicazione di assegnazione all'avente diritto in base alla graduatoria.
- b) versamento da parte dell'assegnatario del canone annuo preliminare alla stipula dell'atto di concessione.
- c) Sottoscrizione da parte dell'assegnatario dell'atto di concessione e del presente Regolamento.
- d) Partecipazione del concessionario al sopralluogo di consegna con sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 11 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria rimarrà valida per 5 anni e ad essa si attingerà in caso di intervenute disponibilità di orti per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ecc..

Art. 12 –DISCIPLINA DEL RAPPORTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di area pubblica ad uso di orto urbano è a titolo temporaneo.
2. La concessione non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
3. Gli "orti urbani tradizionali" e gli "orti sociali" assegnati ai singoli individui debbono essere coltivati direttamente dai concessionari, coadiuvati dai loro familiari. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione al Settore competente dell'Amministrazione e al Rappresentante dell'orto.
4. In caso di impedimento prolungato o di decesso del concessionario, i componenti del nucleo familiare hanno diritto di prelazione al subentro nella concessione, fino alla naturale scadenza. In caso di rinuncia dei familiari, il lotto sarà assegnato ad un altro soggetto, ricorrendo alle graduatorie esistenti.
5. I lotti definiti come "orti e giardini condivisi" e "orti innovativi" devono essere coltivati esclusivamente dagli associati.
6. Gli "orti didattici" devono essere coltivati prevalentemente dagli studenti, dai genitori e parenti degli studenti, dal personale scolastico o da personale espressamente autorizzato dal Comune di Padova. Durante il periodo di chiusura delle scuole assegnatarie e previo consenso da parte dell'Amministrazione Comunale, queste potranno convenzionarsi con le associazioni o con i concessionari di altri orti per garantire la continuità della coltivazione.
7. In tutte le categorie di orti, è vietata la vendita dei prodotti dell'orto in quanto deputati esclusivamente all'autoconsumo o allo scambio che non comporti versamenti in denaro.
8. La decadenza automatica della concessione interviene a seguito della rinuncia volontaria ed espressa del concessionario e/o a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 9. In caso di rinuncia volontaria, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione al Settore competente dell'Amministrazione.
9. Alla scadenza della concessione o in caso di rinuncia, il concessionario dovrà riconsegnare tempestivamente le chiavi provvedendo alla consegna del lotto in perfetto ordine.

Art. 13 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della Concessione a favore dei soggetti assegnatari degli orti è stabilita in anni 3 (tre).

2. La Concessione potrà essere rinnovata per tre volte di ulteriori 3 anni (per complessivi 12 anni), fatto salvo il permanere dei requisiti elencati nel precedente Art. 7 e sempre che non sussistano necessità diverse da parte dell'Amministrazione Comunale di riacquisire la disponibilità del bene per mutate esigenze di interesse collettivo formalmente espresse. Tre mesi prima della scadenza della concessione gli assegnatari interessati al rinnovo dovranno farne richiesta tramite l'apposito modulo al Settore competente.

Per le concessioni in essere, nel caso in cui alla scadenza la durata complessiva non corrisponda ad un multiplo di 3, si procederà al rinnovo per il numero di anni mancante a ricostituire il triennio, al fine di uniformare la durata complessiva delle concessioni fra tutti gli assegnatari.

3. I concessionari titolari di assegnazione scaduta, qualora partecipino ai nuovi bandi e si collochino in graduatoria in posizione utile per l'assegnazione, hanno diritto, ove possibile e qualora lo richiedano, ad ottenere lo stesso lotto già assegnato in precedenza.

4. Al termine dei dodici anni sarà compito del Settore, sentito il Rappresentante dell'orto, in assenza di violazioni o intemperanze, valutare i casi particolari di anziani titolari di un orto, per cui considerare una eventuale proroga di ulteriori tre anni, eventualmente rinnovabile.

5. Per quanto riguarda le Associazioni, alla scadenza della concessione, prima di procedere al rinnovo, l'Amministrazione, attraverso un'apposita Commissione nominata con provvedimento dirigenziale, verificherà l'attuazione dei programmi previsti dai progetti presentati e il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Qualora la commissione valuti positivamente l'operato e l'associazione esprima interesse a continuare l'attività, si procederà al rinnovo sulla base di un nuovo progetto.

6. Qualora ad un concessionario venisse revocata la concessione per lavori di pubblica utilità condotti dalla Pubblica Amministrazione o per conto di essa, sarà tenuto in evidenza al momento di una nuova assegnazione. Tale condizione non rappresenta comunque titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito.

Art. 14 - CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune provvederà alla revoca della concessione in caso di grave inosservanza delle regole previste dal presente Regolamento (articolo 16).

2. Costituisce causa di decadenza della concessione la violazione di anche una sola delle condizioni, degli obblighi e divieti

del presente Regolamento, nonché la violazione delle leggi vigenti.

3. Gli Uffici comunali, rilevata la violazione, avviano il procedimento di decadenza dandone preventiva comunicazione agli interessati.

4. L'area oggetto di revoca/decadenza rientra nella piena disponibilità del Comune che potrà riassegnarla in base alle graduatorie vigenti.

5. La concessione dell'orto urbano potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale, quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione urbanistica o altro pubblico interesse. L'area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.

6. La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.

7. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE

1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato al lotto assegnato, alle parti comuni nonché agli altri lotti per dolo, colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione comunale le eventuali spese sostenute per il ripristino.

2. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o di terzi durante l'uso del lotto a lui concesso, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che ne possa derivare.

3. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali ai lotti, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verificano negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi nell'ambito dell'utilizzo degli appezzamenti dati in concessione e del nucleo orticolo dove questi insistono.

Titolo III– NORME DI CONDUZIONE DEGLI ORTI

Art. 16 – OBBLIGHI E DISPOSIZIONI PER IL CONCESSIONARIO

I concessionari sono invitati a favorire le sperimentazioni di nuove tecniche ecosostenibili di gestione delle aree (come canalizzazione e riutilizzo dell'acqua piovana) e si impegnano a rispettare le disposizioni del presente Regolamento ed in particolare a:

- destinare il lotto assegnato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori;
- coltivare personalmente o con l'aiuto dei propri familiari gli appezzamenti destinati a orto, salvo nei casi temporanei di assenza per malattia, ferie, problemi familiari, ecc.;
- coltivare, nel caso di Associazione, attraverso i propri aderenti gli appezzamenti destinati a orto;
- coltivare il lotto secondo quanto prescritto dalle norme della coltivazione biologica, utilizzando tecniche di coltivazione rispettose dell'ambiente;
- non usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno e avere cura di massimizzare il risparmio idrico, tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato alle ore serali ed al primo mattino con divieto di conservare l'acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti. Nel caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche, i concessionari devono adeguarsi alle disposizioni impartite dal gestore. Nei confronti dell'Amministrazione pubblica non può essere avanzata alcuna richiesta per danni e/o indennizzi connessi con la difficoltà di irrigazione, per la perdita di colture o per danneggiamenti delle stesse;
- provvedere regolarmente alla raccolta e all'allontanamento dei rifiuti sia dal proprio lotto, sia dalle aree comuni in collaborazione con tutti i concessionari del nucleo, depositandoli a seconda della loro tipologia negli appositi cassonetti della raccolta differenziata;
- utilizzare correttamente i contenitori di compostaggio dei residui organici dell'attività orticola, predisposti da ogni nucleo di orti, in collaborazione con gli altri concessionari;
- effettuare la piccola manutenzione dei manufatti presenti nel nucleo di orti ove insiste il lotto assegnato, quali panchine, gazebi, vialetti, rubinetti dell'acqua, ecc.;
- mantenere il lotto assegnato e le aree comuni adiacenti in stato decoroso, curandone costantemente l'ordine e la pulizia di comune accordo con gli altri concessionari. In caso di inadempimento per mancato accordo o per altra causa, il Comune si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitandone la spesa con riparto in base alla superficie del lotto concessa;
- nell'effettuare la pulizia dei corridoi fra orto e orto, evitare di scavare a livello inferiore dei pozzetti di scarico dell'acqua;
- mantenere il decoro paesaggistico, utilizzando materiali naturali e biodegradabili e uniformando le soluzioni adottate;
- consentire in ogni momento l'accesso all'area assegnata ai tecnici incaricati o ai funzionari comunali per eventuali

ispezioni e controlli, provvedendo immediatamente agli adeguamenti richiesti;

- collaborare con gli altri concessionari e con il Rappresentante per favorire relazioni di collaborazione;
- garantire l'accessibilità delle aree a scolaresche o gruppi che facessero richiesta di visita a scopo didattico, o che partecipano ad attività di educazione ambientale organizzate o patrociniate dal Comune, mettendo a disposizione persone adatte ad illustrare le coltivazioni in atto e le tecniche colturali;
- chiedere preventivamente tramite il Rappresentante al Comune idonea autorizzazione scritta sia per eventuali manufatti da introdurre nell'area, sia per iniziative o altre attività da realizzare all'interno del nucleo di orti;
- pagare il canone di concessione nella misura prevista e con le modalità e i tempi imposti dal gestore.

Art. 17 – DIVIETI

È vietato ai concessionari:

- compiere azioni in contrasto con disposizioni di legge e regolamenti, ivi compresi i regolamenti comunali;
- utilizzare il lotto assegnato per scopi diversi dall'attività agricola e per l'impianto di specie arboree;
- utilizzare ai fini commerciali la produzione ottenuta;
- cedere a terzi l'uso del lotto assegnato; salvi casi espressamente disciplinati dal presente Regolamento, l'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo ed il concessionario non può sub-concedere il terreno affidatogli, né può locarlo a terzi;
- impiegare manodopera retribuita per la coltivazione del lotto assegnato;
- effettuare interventi sulle alberature di confine eventualmente esistenti, la cui manutenzione è a carico dei Settori competenti dell'Amministrazione;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione;
- non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione e la fisionomia del lotto assegnato, con divieto assoluto di recinzione del lotto, accumulo di terreno e sopraelevazione;
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica e idrica non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- accedere al nucleo di orti con motoveicoli o autoveicoli eccetto che per effettuare operazioni di carico e scarico di materiali pesanti e/o ingombranti, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- provocare rumori molesti;
- non ottemperare entro i tempi previsti agli adeguamenti richiesti dal Comune a seguito di ispezioni e controlli;
- mantenere reiteratamente un comportamento irrispettoso e non collaborativo nei confronti degli altri concessionari;
- tenere animali da allevamento o da cortile all'interno dell'orto o del nucleo di orti;
- scaricare materiali inquinanti;
- utilizzare agrofarmaci, eccetto quelli previsti dalla coltivazione biologica;
- usare e tenere in deposito sostanze pericolose per la salute pubblica, come erbicidi di qualsiasi tipo e tutti i prodotti che in base alla vigente normativa, sia solidi, liquidi o gassosi, prevedano il possesso dell'apposito patentino;
- bruciare stoppie, residui vegetali e rifiuti;

- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- installare nelle parti comuni, nei ripostigli e/o capanni degli attrezzi elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi impianto.

Art. 18 – ORARI

L'accesso agli orti urbani è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00, salvo deroghe espressamente richieste e approvate dall'Amministrazione comunale.

Art. 19 - DETERMINAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La concessione del lotto comporta l'obbligo per il concessionario al versamento al Comune di Padova di un canone annuo pari ad Euro 70,00.

L'eventuale variazione del canone è stabilita dall'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre di ogni anno con deliberazione di Giunta Comunale.

La Giunta Comunale può stabilire eventuali esenzioni per enti e/o associazioni, motivandole.

Il pagamento dell'obbligazione avviene con periodicità annuale in un'unica soluzione secondo le seguenti modalità:

- Primo versamento del canone all'atto della sottoscrizione dell'atto di concessione: il canone verrà computato in base ai mesi che restano dal momento della assegnazione alla fine dell'anno, l'importo del canone sarà arrotondato al mese.
- Versamenti successivi a quello iniziale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 20 - INTERVENTI MIGLIORATIVI AMMESSI NEI NUCLEI DI ORTI URBANI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Fermo restando il rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia, sono ammesse opere di miglioramento del lotto, a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:

- Opere di sistemazione del terreno di limitata entità, costruite in continuità e coerenza con quelle esistenti per quanto riguarda materiali, forma, finiture e colori.
- Opere di sistemazione delle aree di uso comune e non destinate alla coltivazione orticola, garantendo in ogni caso l'accesso ai singoli lotti, comunicate e preventivamente approvate dall'Amministrazione.
- Sostegni per piante da realizzarsi mediante canne o altri tutori di origine vegetale.
- I pali (di origine vegetale) e la rete antigrandine potranno essere posizionati realizzando una struttura non più alta da terra di 170 cm. Le strutture per la rete antigrandine dovranno essere limitate alla coltivazione e non potranno occupare l'estensione del lotto.

Ogni altra opera all'interno del lotto o del nucleo di orti deve essere espressamente e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.

Nel lotto e nelle parti comuni è fatto divieto di utilizzare materiali eterogenei o di risulta.

Qualora si trovassero all'interno del nucleo di orti elementi tipici dell'edificazione e/o struttura agricola tradizionale quali pergole, pilastrini, lavatoi, ecc., gli stessi dovranno essere mantenuti e riqualificati rispettandone le caratteristiche

originali.

Art. 21 - GESTIONE DELLE PARTI COMUNI

1. L'introduzione all'interno del nucleo di orti di manufatti e altri materiali (eccetto strumenti per il lavoro agricolo) deve essere preventivamente approvata dal Comune di Padova presentando uno specifico progetto.
2. Deve essere curata la pulizia da erbacce e la potatura delle siepi delle parti comuni individuate dallo schema planimetrico agli atti del Settore, nel rispetto delle norme civili e di buona convivenza. In caso di inadempimento per mancato accordo tra i concessionari o per altra causa, il gestore si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitandone la spesa con riparto in base alla superficie del lotto concessa.
3. Nell'effettuare la pulizia dei corridoi fra lotto e lotto è vietato scavare a livello inferiore dei pozzetti di scarico dell'acqua eventualmente presenti.
4. I concessionari devono eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacci per l'irrigazione e delle recinzioni metalliche (piccole riparazioni) con materiali forniti dai concessionari stessi.
5. Non può essere alterato il perimetro, la delimitazione e la fisionomia del lotto assegnato, con divieto assoluto di:
 - recinzione del lotto;
 - accumulo di terreno e sopraelevazione;
 - costruzione o installazione di strutture di qualsiasi tipo.

Art. 22 – AZIONE DI CONTROLLO DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale vigila sulla conduzione degli orti urbani assegnati per mezzo di personale incaricato controllando le attività che si svolgono negli orti, sorvegliando che le stesse avvengano nel rispetto di norme e regolamenti, adottando i provvedimenti che ritiene necessari in caso di mancato rispetto, compresa la revoca della concessione, avvalendosi, qualora lo ritenesse opportuno, oltre che della Polizia Locale anche di altro personale dell'Amministrazione con funzioni di accertatori.

Gli assegnatari devono consentire in qualsiasi momento l'accesso ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo.

L'Amministrazione Comunale non risponde per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verificano negli orti concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto.

Art. 23 – ASSEMBLEA DEI CONCESSIONARI E RAPPRESENTANTE DEGLI ORTI

E' costituita dai concessionari dei vari lotti in cui è suddiviso il nucleo di orti e viene convocata dal gestore.

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei concessionari, in seconda convocazione è valida con i presenti. Per la partecipazione all'Assemblea è possibile avvalersi dell'istituto della delega.

Le votazioni saranno valide in entrambi i casi con la maggioranza dei partecipanti.

Per i nuovi bandi la prima assemblea degli assegnatari, convocata dal gestore entro 30 giorni dall'assegnazione dei lotti, elegge un concessionario come Rappresentante dell'orto.

Nel caso in cui il nucleo di orti sia composto da un numero di lotti superiore a 25, l'Assemblea elegge 4 concessionari come consiglieri che, assieme al Rappresentante dell'orto, costituiscono il Comitato di Gestione.

L'Assemblea, su convocazione del Rappresentante dell'orto o del Comitato di Gestione, procede alla rielezione del Rappresentante e dei consiglieri all'inizio di ogni triennio.

Art. 24 – RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO DI ORTI

E' il concessionario eletto dall'Assemblea all'inizio di ogni triennio, con il compito di mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, collaborando con la stessa nella gestione, nel controllo e nell'organizzazione dell'orto e promuovendo la collaborazione tra i concessionari. Presiede il Comitato di Gestione nei nuclei di orti composti da più di 25 lotti.

Il Rappresentante costituisce il punto di riferimento dell'Amministrazione e, a mero titolo esemplificativo:

- segnala eventuali necessità dei concessionari;
- collabora nella realizzazione di iniziative per la socializzazione nei confronti dei concessionari e dei cittadini;
- organizza la gestione degli spazi e dei manufatti comuni;
- vigila sulla conduzione degli orti e sul rispetto del Regolamento, segnalando eventuali inadempienze;
- cura la circolazione di informazioni tra gli Uffici del Comune e i concessionari.

Art. 25 – COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è composto dal Rappresentante del nucleo di orti e da 4 Consiglieri (nel caso in cui l'orto sia composto da un numero di lotti superiore a 25), sempre eletti fra i concessionari, che lo coadiuvano nella gestione degli orti e nei controlli.

Art. 26 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DEL LOTTO

La consegna e la restituzione del lotto avvengono in contraddittorio tra il concessionario e un tecnico del Settore comunale preposto.

La consegna e restituzione del lotto sono documentate da apposito verbale nel quale viene descritto lo stato e le caratteristiche del lotto.

Qualora all'atto della restituzione vengano rilevate modifiche dello stato dei luoghi non concordate all'atto dell'assegnazione e/o comunque non autorizzate, il concessionario è tenuto entro 30 (trenta) giorni dalla restituzione a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Nel caso il concessionario non proceda al ripristino, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con recupero dei costi nei confronti dello stesso. Il mancato ripristino da parte del concessionario costituisce causa impeditiva di partecipazione ai bandi che dovessero essere emanati nei 4 (quattro) anni successivi all'omissione.

Art. 27 – NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento si applica dal giorno successivo alla data della sua approvazione, sia agli orti urbani che verranno assegnati sulla base dei futuri bandi di assegnazione, sia agli orti urbani assegnati precedentemente a tale data.

Art. 28 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere soggetto a modifiche, adottate con deliberazione favorevole del Consiglio Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, dovranno essere integralmente accettate dai concessionari pena la decadenza della concessione.

Art. 29 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti **disposizioni del Codice civile**.

Art. 30 – NORMA FINALE

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni concessionario prima della formale assegnazione.



DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
28.11.2019
15:04:32 UTC